



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

CONFERENZA PERMANENTE REGIONE ENTI LOCALI

(Art.12 e seguenti L.R. 17 gennaio 2005, n.1 e successive modificazioni e integrazioni)

REGOLAMENTO INTERNO

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento della Conferenza Permanente Regione-Enti Locali (per brevità "Conferenza") istituita con la legge regionale 17 gennaio 2005, n.1 (per brevità "legge istitutiva"), e successive modifiche e integrazioni.
2. La Conferenza è sede unitaria e generale di concertazione, di cooperazione e di coordinamento tra l'amministrazione regionale e gli enti locali della Sardegna.
3. La Conferenza esercita le funzioni di cui agli articoli 12 e seguenti della legge istitutiva, nonché ogni altra funzione espressamente prevista da norme regionali.

Art. 2 Composizione

1. Le comunicazioni riguardanti la nomina dei componenti della Conferenza in rappresentanza degli enti locali di cui all'articolo 12, comma 3, della legge istitutiva, sono effettuate dal presidente del Coordinamento delle associazioni degli enti locali, ovvero dal coordinatore del medesimo organismo, avendo cura di indicare per ogni membro effettivo anche un membro supplente.
2. I componenti di cui al precedente comma restano in carica fino alla nomina dei loro successori, ma in ogni caso decadono di diritto allorché cessino, per qualsiasi causa, dalla carica in relazione alla quale sono stati nominati. In quest'ultimo caso e qualora i componenti di cui al primo periodo decadano per qualsiasi causa, il presidente del Coordinamento delle associazioni degli enti locali, ovvero il coordinatore del medesimo



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

organismo, provvederà a comunicare, entro dieci giorni dal verificarsi dell'evento, il/i membro/i effettivo/i e/o supplente/i.

Art. 3 Convocazione

1. La convocazione della Conferenza, è effettuata a mezzo posta elettronica certificata, con preavviso di almeno cinque giorni consecutivi, salvo i casi di urgenza. Gli Assessorati proponenti avranno cura di trasmettere per ciascun punto all'ordine del giorno le bozze della documentazione relative alle materie da sottoporre all'esame della Conferenza corredate delle bozze relative alle decisioni della medesima Conferenza.
2. Entro lo stesso termine di cui al comma precedente, la segreteria della Conferenza trasmette ai partecipanti l'ordine del giorno, corredato dell'eventuale documentazione ricevuta dagli Assessorati proponenti.
3. Le eventuali variazioni e/o integrazioni dell'ordine del giorno, salvo i casi di urgenza, devono essere comunicate ai componenti almeno ventiquattro ore prima della seduta.

Art. 4 Funzionamento

1. La Conferenza è presieduta dal Presidente della Regione o dall'Assessore competente in materia di enti locali il quale, eccezionalmente, può delegare il proprio Capo di Gabinetto.
2. Alle sedute della Conferenza possono partecipare esclusivamente i componenti della medesima e, senza diritto di voto, il Direttore generale degli enti locali e finanze dell'Assessorato regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica per l'assistenza giuridico - amministrativa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni della Conferenza.
3. Il Presidente della Conferenza d'iniziativa propria o su richiesta di almeno tre componenti in rappresentanza delle autonomie locali e gli Assessori regionali possono invitare soggetti estranei alla Conferenza per essere ascoltati su specifiche materie all'ordine del giorno.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

4. Le sedute della Conferenza non sono pubbliche.
5. Non è ammessa alcuna forma di sostituzione o di delega dei componenti la Conferenza, salvo quanto disposto dall'art. 2, commi 1 e 2.
6. Il Presidente della Conferenza coordina l'andamento dei lavori, dirige la discussione e pone in votazione gli argomenti all'esame della stessa.
7. Ogni componente della Conferenza può proporre atti di indirizzo o emendamenti relativi all'argomento in discussione.
8. La Conferenza, al termine della discussione dei singoli punti all'ordine del giorno, assume i provvedimenti di competenza, mediante votazione per alzata di mano degli aventi diritto al voto.
9. Le riunioni della Conferenza sono audio registrate e possono essere video registrate e, altresì, essere seguite e partecipate in videoconferenza. Le registrazioni vengono conservate presso gli uffici del Servizio Enti Locali e sono a disposizione solo di chi ha preso parte alla Conferenza. Qualora non fosse possibile audio e/o video registrare la riunione, verrà redatto apposito verbale a cura della Segreteria della Conferenza.
10. Per ciascun punto all'ordine del giorno vengono redatte a cura della Segreteria della Conferenza apposite decisioni assunte nella riunione dalla Conferenza. Gli Assessorati proponenti gli ordini del giorno avranno cura di predisporre le bozze relative alle decisioni della Conferenza da trasmettere non oltre i 5 giorni successivi alla seduta della Conferenza, qualora differenti rispetto a quanto inviato ai sensi dell'art. 3, comma 1.
11. La Conferenza si esprime in ordine a tutti i processi decisionali di interesse locale previsti da specifiche disposizioni di legge e, in particolare, dagli articoli 12 bis, 13 e 14 della legge istitutiva, con le modalità ivi previste.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Art. 5 Attività della Conferenza

1. L'attività della Conferenza Regione Enti Locali, secondo quanto stabilito dal precedente articolo 4, comma 11, si esplica attraverso:
 - a. intese;
 - b. accordi;
 - c. pareri;
 - d. prese d'atto.

Art. 6 Segreteria

1. La segreteria della Conferenza ha sede presso l'Assessorato regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica – Servizio degli enti locali di Cagliari. Essa svolge compiti di formalizzazione dell'attività della Conferenza, provvede alla tenuta della documentazione riguardante lo svolgimento delle sedute e degli atti posti in essere dalla Conferenza, siglati dal Direttore generale degli enti locali e finanze dell'Assessorato regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica e cura ogni altro adempimento diretto al regolare funzionamento della stessa.
2. Gli Assessorati proponenti l'iscrizione di argomenti all'ordine del giorno sono tenuti a fornire alla Segreteria della Conferenza la necessaria collaborazione e supporto in ciascuna fase del relativo iter procedurale.
3. Le decisioni della Conferenza sono pubblicate nel sito SardegnaAutonomie.
4. La Conferenza può avvalersi per le proprie attività e sedute della collaborazione dell'Ufficio di segreteria del Consiglio delle Autonomie locali.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Art. 7

Approvazione, modifiche e integrazioni del regolamento

1. Il Regolamento è approvato d'intesa tra i componenti della Conferenza, come pure eventuali sue successive modifiche e integrazioni.
2. E' trasmesso, ai fini operativi, al Presidente e ai componenti della Conferenza.
3. il Regolamento e ogni sua modificazione è pubblicato sul sito SardegnaAutonomie.